



Wpd Monte Cigliano s.r.l.

Viale Aventino n. 102 - 00153 ROMA

REGIONE PUGLIA

COMUNI DI TROIA – LUCERA - BICCARI (FG)

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEI TERRITORI DEI COMUNI DI TROIA - LUCERA E BICCARI (FG) IN LOCALITA' "MONTARATRO"

PROGETTISTI:

PROPONENTE:

M&M ENGINEERING S.r.l.

Sede Operativa:
Via I Maggio, n.4
71045 Orta Nova (FG) - Italy
tel./fax (+39) 0885791912 -
ing.marianomarseglia@gmail.com

Progettisti:

ing. Mariano Marseglia
ing. Giuseppe Federico Zingarelli

Collaborazioni:

ing. Giovanna Scuderi
ing. Dionisio Staffieri
geom. Francesco Mangino
geom. Claudio A. Zingarelli

Wpd Monte Cigliano s.r.l.

Viale Aventino n. 102
00153 ROMA

ELABORATO		TITOLO	COMMESSA		
		CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL COMUNE DI TROIA DEL 30/07/2019 E PUBBLICATO IL 12/08/2019	04EOL-2018		
			CODICE ELABORATO		
REVISIONE		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio M&M Engineering S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. (art. 2575 c.c.)	NOME FILE	PAGINE	
REV	DATA		MODIFICA	Elaborato	Controllato
00	03/09/2019	Prima Emissione	Marseglia	Marseglia	Longo
01					
02					
03					
04					
05					
06					

Si fa seguito al Parere del Comune di Troia del 30/07/2019 e pubblicato il 12/08/2019.

Punto 1. (pagg. 4 e 5)

1. come previsto dal D.M. 10 settembre 2010, nel progetto non vi è una "descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e b) (ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture), dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:

- ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di vista prioritari;
- alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.

Tale descrizione deve essere accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering fotografico che illustri la situazione post operam.

Il rendering deve avere, almeno, i seguenti requisiti:

- essere realizzato su immagini reali ad alta definizione;
- **essere realizzato in riferimento a punti di vista significativi**, quali belvedere del centro abitato, in questo caso del Comune di Troia, come ad esempio lungo via G. Matteotti e via Sant'Antonio
- essere realizzato su immagini realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, ecc.);
- essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n. 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di notevole interesse e notevole interesse pubblico;
- verifica, attraverso sezioni-skyline sul territorio interessato, del rapporto tra l'ingombro dell'impianto e le altre emergenze presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di interferenza visiva sia dal basso che dall'alto, con particolare attenzione allorché tale interferenza riguardi le preesistenze che qualificano e caratterizzano il contesto paesaggistico di appartenenza.

Il progetto con l'elaborato grafico CPA-05 LETTURA DEL PPTR - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE bene evidenzia del resto come le aree in progetto siano attraversate da Strade a valenza paesaggistica, dalle quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come stabilito all'art. 85 comma 1 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) della Regione Puglia Piano approvato in via definitiva con D.G.R. n° 176 del 16/02/2015.

Nella progettazione in oggetto, l'inserimento proposto di 23 aerogeneratori con diametro del rotore pari 158 m, e altezza mozzo pari a 121 m, per un'altezza massima al top (punta della pala) pari a 200 m, sommato a quanto fin'ora già costruito e/o autorizzato, non asseconda affatto le geometrie consuete del territorio; lo stesso appare come elemento dominante sulla forma del paesaggio e quindi non risulta accettabile da un punto di vista percettivo.

La fotosimulazione con Vista 9.1 post-operam, ne è la dimostrazione, dove seppur la bassa risoluzione della stessa non rende bene l'effetto reale, è evidente come l'intervento proposta domini nettamente sul panorama.

Si fa presente che lo studio dei impatti cumulativi e dei relativi fotoinserti (EOL-SIA-06_Studio impatti cumulativi - fotoinserti) è stato sviluppato in conformità:


- al Decreto dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, in cui sono definite le linee guida per l'analisi e la valutazione degli impatti cumulati attribuibili all'inserimento di un impianto eolico nel paesaggio, con particolare riguardo all'analisi dell'interferenza visiva
- alla D.G.R. 2122/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", e successivi indirizzi applicativi del 6 giugno 2014 n.162 (Determina del Dirigente Servizio Ecologia).

In linea con la normativa in vigore nazionale e regionale sono state eseguite le elaborazioni tecniche grafiche e i fotoinserti di supporto:

- **l'Area vasta di impatto cumulativo (AVIC)** Al fine di individuare l'area vasta di impatto cumulativo (AVIC), si è reputato opportuno individuare in una carta di inquadramento l'impianto di progetto e di

ostacolato la vista complessiva dell'impianto di progetto, falsandone la visibilità (sarebbe stato un fotoinserimento positivamente tendenzioso per la committenza).

Ma anche il belvedere di San Antonio è decentrato rispetto all'area di impianto e quindi l'impatto sarebbe stato solo parziale.



(foto tratta da google maps)



Scatto da Via Matteotti non significativo per cogliere la visibilità complessiva dell'impianto.

Per cui nel rispetto della D.G.R. 2122/2012 è stato scelto come punto panoramico da cui elaborare il fotoinserimento l'ultimo tornante della SP109 (Troia – Lucera) prima di accedere al paese di Troia, classificata nel PPTR "Strada Panoramica" al fine di avere la vista complessiva dell'impianto di progetto senza l'ostacolo di alberature.



Vista 9_1 ante operam



Vista 9_1 post operam

Il Punto di scatto V9_1 è situato lungo la SP109 (strada panoramica del PPTR), distanza minima di 1,2 km dall'area di progetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli studi di visibilità sono stati pertanto eseguiti secondo le linee guida progettuali e le normative di settore consolidate per progetti di questo tipo.

Non si nega che ci siano degli effetti sul paesaggio, effetti paragonabili ai molti esempi che sono entrati a far parte delle skyline delle città e dei panorami extra urbani e che, non per questo, sono stati messi in discussione.

Pensiamo ai tralicci di alta tensione che attraversano le campagne, alle antenne o alle parabole sui balconi o ai motori dei condizionatori d'aria sulle facciate e sui tetti delle abitazioni. Oggi fanno parte dei panorami delle città e delle campagne senza che nessuno si sogni di metterli in discussione perché fanno parte integrante del territorio. Senza i tralicci non ci sarebbe energia elettrica nelle città, senza le parabole o le antenne non si riuscirebbe a vedere la televisione o i canali satellitari, senza condizionatori d'aria le estati torride o gli inverni molto freddi renderebbero la vita difficile ai cittadini. Anche le auto producono inquinamento acustico, visivo e atmosferico eppure senza di esse gli spostamenti in città e fuori sarebbero

decisamente più complessi e lenti. Senza impianti eolici non si produrrebbe l'energia rinnovabile non inquinante e non clima-alterante che tutto il mondo promuove. Tutto ciò è parte integrante del progresso e la base di un futuro migliore per tutti noi.

In definitiva, nel cono visivo vi sono gli impianti eolici esistenti nel territorio di Lucera e Troia. L'area da quasi un ventennio può essere assimilata ad un polo eolico, per cui l'inserimento delle macchine di progetto, non variano sostanzialmente il panorama visivo esistente.

Punto 2. (pagg. 6 e 7)

2. che, in riferimento a quanto previsto dallo Schema di Piano Operativo Integrato n. 8 "Energia" Art. IV.3, c.1 delle norme del PTCP - Allegato 5, valutando la conformazione planimetrica che avrebbe l'erigendo parco eolico, in rapporto alla sola presenza del parco eolico esistente (Erg Eolica San Vincenzo n. 21 turbine da 2mW ciascuna), quindi non considerando per ora la presenza nella area di altri aerogeneratori di piccola taglia, si ottiene la seguente composizione planimetrica cumulativa:



e tale conformazione planimetrica, risulta non autorizzabile in quanto rientra in pieno tra gli esempi 1 e 2, quindi rientrerebbe a pieno tra gli impianti che non possono essere installati in quanto l'area è già caratterizzata dalla presenza di altri impianti con cui diventerebbe covisibile ed inoltre non potrà essere installato in quanto l'area è già caratterizzata dalla presenza di altri impianti e l'aggiunta di nuove macchine seppur in continuità con quelle preesistenti, non avviene secondo un principio ordinatore del paesaggio basato sulla coerenza con le linee fondamentali dei caratteri morfologici del paesaggio.

Si ribadisce che lo studio dei possibili impatti cumulativi (cfr. EOL--SIA-06), in relazione soprattutto alla visibilità, indotti dal progetto del parco eolico, denominato Montaratro, con gli altri impianti da fonti rinnovabili esistenti e/o autorizzati è stato condotto in conformità:

- al Decreto dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, in cui sono definite le linee guida per l'analisi e la valutazione degli impatti cumulati attribuibili all'inserimento di un impianto eolico nel paesaggio, con particolare riguardo all'analisi dell'interferenza visiva

- alla D.G.R. 2122/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", e successivi indirizzi applicativi del 6 giugno 2014 n.162 (Determina del Dirigente Servizio Ecologia).

Il D.G.R. 2122/2012 nella Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER al capitolo 3 "Metodo e criteri per l'individuazione delle Aree Vaste ai fini degli impatti cumulativi (AVIC)", relativamente al paragrafo "Eolico. Criteri di valutazione" fornisce le seguenti direttive:

"L'impatto cumulativo generato dalla coesistenza di più impianti in una di visibilità teorica potrebbe ridursi se gli impianti fossero progettati in modo attento alle preesistenze e coordinati tra loro in una visione territoriale dell'approccio progettuale."

A seguire il DGR riporta gli elementi che sono messi in atto nella definizione del layout progettuale di Montaratro, per un corretto inserimento nel paesaggio al fine di mitigare l'impatto cumulativo prodotto dalla sussistenza di un polo eolico nell'area vasta.

"Alcuni elementi che posso favorire un miglior rapporto con il paesaggio sono: una scansione regolare degli aerogeneratori (equidistanza), una omogeneità di colore e tipologia di impianto, la concentrazione piuttosto che la dispersione degli aerogeneratori di ciascun impianto. Un impianto che presenti un layout compatto piuttosto che aerogeneratori dispersi nell'area di progetto comporta un minor consumo di suolo e la riduzione delle opere accessorie (piste, cavidotti, ecc.) Inoltre, il progetto di un impianto successivo ad un altro già autorizzato e/o realizzato si dovrà adeguare al layout dell'impianto preesistente e da queste trarne le regole di progetto."

Sulla base di quanto indicato nel DGR il layout di Montaratro ha previsto quanto segue:


Una scansione regolare degli aerogeneratori (equidistanza)

Il layout è stato progettato ad interdistanza regolare tra le macchine di progetto e quelle esistenti nelle dirette aree limitrofe.

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento (punto 3.2 lett.n)

Gli aerogeneratori di progetto sono disposti su più file, ciascuna turbina è disposta quasi sempre a 5 diametri di distanza tra loro a prescindere dalla direzione prevalente del vento che risulta essere Nord-Ovest e Sud-Ovest, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida del 2010.

L'impianto limitrofo, l'unico nella porzione di territorio comunale, dista circa 1 km dall'impianto di progetto, al fine di garantire che sia scongiurato l'effetto selva oltre ad evitare un possibile impatto acustico cumulativo rispetto ai ricettori presenti nel territorio.



stralcio della Tav. EOL-SIA-08

Omogeneità di colore e tipologia di impianto

Il layout di progetto, analogamente agli impianti limitrofi, sarà previsto di grande taglia:

- ✓ le torri saranno di acciaio di tipo tubolare di dimensioni analoghe a quelle esistenti;
- ✓ il rivestimento degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti e cromaticamente neutre al fine di rendere minimo il riflesso dei raggi solari;
- ✓ non vi sarà al tipo di recinzione per rendere più “amichevole” la presenza dell’impianto e, soprattutto, per permettere la continuazione delle attività esistenti ante operam (coltivazione, pastorizia, ecc.);
- ✓ la viabilità di servizio non sarà pavimentata, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
- ✓ interrimento di tutti i cavi a servizio dell’impianto;

La concentrazione piuttosto che la dispersione degli aerogeneratori di ciascun impianto comporta un minor consumo di suolo e la riduzione delle opere accessorie (piste, cavidotti, ecc.)

Questa area di intervento è stata prevista rispetto ad un altro sito proprio perché interessato da un polo eolico consolidato da un decennio.

Poiché è evidente che non si possono collocare impianti in aree naturali non antropizzate (stanti le varie fattispecie di vincoli cui queste aree sono, giustamente, sottoposte), e poiché è evidente che non si possono collocare nuovi impianti FER in aree già interessate da altri interventi, si conclude che la tipologia di area interessata dall’impianto in questione (già antropizzata, vocata all’utilizzo agricolo e non interessata da altri interventi) è l’unica tipologia di area in cui è possibile realizzare, senza arrecare nocumento alcuno, nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile.

L'impianto è stato collocato in continuità con gli aerogeneratori dell'unico impianto esistente in quella parte del territorio comunale di Troia, ma ad una distanza minima di 1 km al fine di contenere l'effetto selva.

Il layout ha previsto la collocazione delle singole turbine in prossimità della viabilità esistente al fine di contenere al massimo il consumo di suolo naturale.

L'intervento prevede la realizzazione di lunghezza ridotta di piste che diviso il numero totale aerogeneratori sono mediamente alcune centinaia di per ogni turbina, giusto la rampa di accesso al piazzola dalla viabilità esistente, e l'utilizzo soprattutto delle strade esistenti, che verranno adeguate, qualora versano in stato di degrado, e successivamente alla realizzazione dell'impianto rimarranno a servizio della collettività.

Complessivamente, il parco occupa una superficie totale di circa 10 Ha, ossia circa 820 mq per MW installato, a fronte di una produzione di energia pulita, da fonte rinnovabile, di circa 352 GWh/anno, che consente da sola di coprire il fabbisogno medio di 128.000 famiglie tipo di 4 persone, oltre 512.000 abitanti; l'incidenza del progetto dal punto di vista del consumo del suolo è, quindi, pressoché irrilevante considerando anche il fatto che a fine vita utile dell'impianto, verranno ripristinate le condizioni ante operam con apporto di idoneo strato di terreno vegetale.

Punto 3. (pag. 8)

3. che, in riferimento all'adozione del Piano di Adeguamento del PUG del Comune di Troia al PPTR Regione Puglia con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 07 marzo 2019, per le dimensioni e l'impatto che la realizzazione del parco eolico avrebbe per l'intervisibilità e per l'integrità percettiva delle visuali panoramiche, dalle strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, dai luoghi panoramici, l'intervento è da ritenersi non ammissibile, come previsto tra l'altro nelle NTA del PPTR Regione Puglia art. 85 c. 4 e ai sensi dell'art. 88 c.2 p.to a4.

Il progetto dell'impianto eolico è stato elaborato secondo il RR24/2010 ("Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia".) e il Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, che stabilisce le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. (cfr. EOL-SIA-04).

Lo studio delle carte della visibilità incrociati con i beni di tutela del PPTR e i fotoinserimenti, ha messo in evidenza esattamente il contrario. (cfr. EOL-SIA-09, 10, 11, 12)

Nelle Carte della Visibilità risulta che l'impianto di progetto è percepito nel suo complesso solo in ridotte porzioni areali. Il centro abitato di Troia che si trova a circa 2 km dal parco di progetto, la presenza dell'impianto è percepibile dalle strade panoramiche esterne al centro abitato, anche se ben si mimetizzata nel contesto paesaggistico molto variabile in cui si trova. Appena si accede nel centro abitato, anche dai bel vedere di via Matteotti e Sant'Antonio, la visibilità è solo parziale, perché oscurata dal contesto

antropizzato e dai numerosi elementi verticale presenti (alberature, tralicci, ecc) che nascondono o mimetizzano l'esistenza dell'impianto. Le aree di visibilità sono discontinue in tutte le direzioni.

Si precisa inoltre che il belvedere di via Matteotti e Sant'Antonio non è un punto panoramico del PPTR, mentre nella scelta dei fotoinserti è preferito il punto di scatto, lungo le strade panoramiche e di valenza paesaggistica che interessano il territorio di Troia.

I fotoinserti dimostrano che appena qualche chilometro fuori dall'area di impianto, la ridotta visibilità complessiva dell'impianto eolico di progetto e di quelli esistenti nel contesto mediamente antropizzato in cui si collocano è dovuta sia all'andamento morfologico variabile dei terreni circostanti che alla presenza diffusa di elementi lineari verticali e orizzontali presenti (quali alberi, tralicci, manufatti, ecc). Infatti anche in molti fotoinserti in avvicinamento, la visibilità complessiva risulta quasi sempre assente come dimostrano i fotoinserti V9_2 (interni al centro urbano) e V9_3 (lungo la strada a valenza paesaggistica).

Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti (art.84 delle N.T.A.) da:

- 1) Strade a valenza paesaggistica; 2) Strade panoramiche; 3) Punti panoramici; 4) Coni visuali.

Relativamente ai beni presenti nell'area vasta si segnala che:

- il Punto Panoramico più vicino al parco eolico è il Castello di Lucera e dista oltre 10 km dall'area d'impianto dai Coni Visuali individuati dal Piano.
- le Strade Panoramiche caratterizzano il territorio, sono presenti lungo le salite di accesso all'abitato di Troia e di Lucera, entrambe a distanza ridotta rispetto all'area di progetto che si caratterizza dal oltre un decennio un polo eolico definito.
- le Strade a valenza paesaggistica, segnalate dal Piano, sono la SP109 e la SP125, queste attraversano l'area di progetto, e collega i centri abitati di Lucera e Troia ai paesi vicini.

Gli **Indirizzi** per le componenti dei valori percettivi prevedono che gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e nautabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

Le Direttive prevedono che tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Nel caso delle strade provinciali presenti nell'area, la viabilità si presenta interessata da elevato grado di antropizzazione e all'interno di un polo eolico, già presente da oltre un decennio, in cui la realizzazione del nuovo impianto non andrà a varie significativamente il contesto paesaggistico dell'area.

Punto 4. (pag. 8)

4.

Inoltre, in riferimento alle distanze tra le file di progetto tra gli aerogeneratori fila 1 (9-10-11-12-13-14) e quelli della fila 2 (22-21-20-15-16-17-18-19), questa non raggiunge la distanza prescritta nelle Linee Guida del PPTR nel paragrafo B1.2.5.1.1 Densità - "Gruppi omogenei di impianti sono da preferirsi a macchine individuali disseminate sul territorio. Si considera minore infatti l'impatto visivo di un minor numero di turbine più grandi che di un maggior numero di turbine più piccole. Il PPTR propone la concentrazione piuttosto che la dispersione degli impianti. Ad una scala territoriale si consiglia la concentrazione di impianti di grande taglia in aree definite bacini eolici potenziali localizzati in prossimità delle aree produttive e dei grandi bacini estrattivi in coincidenza con condizioni anemometriche vantaggiose. Anche per gli impianti di media e piccola taglia localizzabili per autoconsumo in territorio agricolo si consiglia la concentrazione in sistemi consortili piuttosto che la dispersione di più numerosi impianti individuali. Altro elemento da controllare rispetto al parametro densità è la distanza tra i singoli aerogeneratori e tra i differenti cluster di impianti. La Regione Puglia stabilisce ai fini del parere ambientale richiesto ai sensi della Delibera di GR n.716/2005 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica (valutazione integrata) una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3-5 volte il diametro del rotore sulla stessa fila e 5-7 volte il diametro su file parallele. ***A prescindere dalle regole già fissate dalla normativa regionale, un buon esempio a questo proposito sono le linee guida danesi e tedesche. Le prime suggeriscono in presenza di siti sensibili di collocare le macchine in gruppi di non più di 8 turbine con una distanza relativamente ampia tra gli stessi. Le indicazioni tedesche, invece, stabiliscono una distanza tra un impianto e l'altro di almeno 5 km: è importante la giusta distanza tra i cluster per consentire di avere zone intermedie dove la percezione dell'impianto si riduca al minimo***".

Le linee guida continuano poi fornendo consigli utili per un corretto inserimento nel paesaggio dei nuovi impianti eolici, privilegiando e prendendo ad esempio le conformazioni planimetriche del tipo Danesi e simulando progetti ed inserimenti nel paesaggio.

Si precisa che la fila 1 e la fila 2 di aerogeneratori di progetto sono sempre ad una distanza minima tra loro di 5 diametri.

Come detto in precedenza nella definizione del layout di progetto è stata rispettata la normativa in vigore in Italia, sarebbe ingiustificabile applicare una normativa non in vigore nel sistema giuridico in cui si opera.

Come prima descritto, ai sensi del D.G.R. 2122/2012 ma anche del PPTR, nell'individuare il layout si è preferito turbine utilizzare di grande taglia al fine di contenere l'effetto selva, nonché concentrare l'area d'impianto, sempre rispettano le distanze minime di 5-7 diametri per l'effetto selva e i beni tutelati nel territorio.

Come suggerito dal PPTR si è preferita la progettazione del nuovo progetto in continuità con un bacino eolico già esistente.

Punto 5. (erroneamente riportato come punto 4 - pag. 9)

4. che lo studio di cumulabilità degli impatti non considera la presenza sul territorio di un progetto di una centrale fotovoltaica in corso di realizzazione denominato VEGA della società ASI Troia FV1 (giusta determina di Autorizzazione Unica 32/11 che autorizzava la Società ASI Troia FV 1 s.r.l. alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico da 123 MW e delle relative opere di connessione e infrastrutture indispensabili, ricadente nel territorio del Comune di Troia, in provincia di Foggia) molto prossima all'area del "Parco Eolico Montaratro", tanto che ben due aerogeneratore (WTG 9 e 21) ricadono all'interno dei campi fotovoltaici.

Il progetto è costituito da 4 sezioni denominate:


- "Tortorella" – 28,5 MW (di seguito "Sezione A");
- "Montevergine" – 38,5 MW (di seguito "Sezione B");
- "San Vincenzo" – 24,5 MW (di seguito "Sezione C");
- "Serra Traversa - Santissimo" – 31,5 MW (di seguito "Sezione D").

Il 26 aprile 2011 l'ASI Troia FV 1 s.r.l. comunicava l'inizio dei lavori per la data del 27 aprile 2011, in seguito sospesi per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 30 del 29 maggio 2014 della Regione Puglia. Con atto dirigenziale n. 178 del 13 novembre 2018 (per come rettificato dal successivo atto dirigenziale n. 183 del 21 novembre 2018) la Regione Puglia, preso atto della sentenza del TAR Puglia - Bari n. 910/18, ha rideterminato il termine di fine lavori di un periodo pari a 17 mesi, in virtù del quale in data 25/03/2019 sono state riprese le attività di realizzazione delle opere relative alle due Sezioni "Montevergine" e "San Vincenzo" all'interno dei relativi lotti, nonché le afferenti opere di connessione e alla sottostazione AT/MT.

Inoltre proprio in occasione del realizzando campo fotovoltaico, nella zona oggetto di VIA, ci sono stati da parte di tre archeologi che stanno seguendo le operazioni di scavo evidenti ritrovamenti archeologici, che saranno oggetto di valutazione e studio approfondito da parte delle autorità competenti in materia.

In sede di progettazione dell'impianto eolico in oggetto e di definizione del layout, è stata effettuata una corposa attività di ricognizione degli altri impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ubicati nella zona al fine di evitare interferenze. L'unico canale ufficiale di riferimento contenente il censimento di tali impianti è il portale ufficiale della Regione Puglia www.sit.puglia.it.

L'immagine di seguito riportata è stata estrapolata dal suddetto portale; essa rappresenta tutti gli impianti fotovoltaici costruiti (in rosso), in costruzione, autorizzati (in giallo) e con determinazione di VIA positiva ubicati nel territorio comunale di Troia censiti ai sensi della DGR 2122/2012. L'impianto fotovoltaico a cui si fa riferimento (cod. F/03/07) non è censito in maniera completa; sembrerebbe mancare una delle 4 sezioni dell'impianto, in particolare la "Sezione D" ubicata in località "Serra Traversa – Santissimo".



Questo dimostra che in fase progettuale, la Società non poteva sapere della presenza di un altro progetto FV nell'area di ubicazione dell'impianto eolico.

Ad ogni modo la presunta interferenza non sussiste per la ragione che nel seguito si rappresenta.

La D.D. del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia n. 178 del 13/11/2018 di presa d'atto della sentenza del TAR Puglia – Bari n. 910/18 e di rideterminazione del termine di fine lavori dell'impianto fotovoltaico in parola, cita testualmente che *“il presente provvedimento è relativo unicamente alla rideterminazione dell'efficacia del termine di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta automatica proroga dei termini di validità dell'Autorizzazione Ambientale il cui iter dovrà essere autonomamente attivato presso l'Ente Competente”*; inoltre, all'art. 2 la stessa Determinazione dispone *“Di rideterminare il termine di fine lavori, concesso con ...omissis... di un periodo pari a 17 mesi, dalla notifica del presente provvedimento, fatte salve le determinazioni in ordine alla Valutazione d'Impatto Ambientale da parte dell'Ente competente”*.

Sta di fatto che il Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia, con nota prot. 2019/0000007961 del 12/02/2019, Codice 2019/00055/VIA, che ad ogni buon fine si allega, ha determinato

di non confermare la validità della Valutazione di Impatto Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2711 del 07/08/2009 per le sezioni di impianto "Tortorella" – 28,5 MW e "Serra Traversa – Santissimo" – 31,5 MW nonché le opere di connessione ad esse afferenti.

E' evidente, quindi, che la Sezione 4 denominata "Serra Traversa – Santissimo" dell'impianto FV che si presume essere interferente alle WTG 9 e 21 non verrà realizzata perché non sorretta da Autorizzazione Unica efficace.

Con riferimento ai presunti ritrovamenti archeologici, inoltre, si ricorda che è stata redatta apposita carta del rischio archeologico secondo gli standard disposti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, unico Ente competente ad esprimersi nel merito e che potrà, come usualmente accade, disporre la sorveglianza archeologica durante le operazioni di scavo e/o altri appositi accorgimenti volti a preservare eventuali rinvenimenti.

Punto 6. (non riportato - pag. 9)

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. definisce l'impatto ambientale "l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti".

A partire da tale definizione, va da se che i possibili impatti ambientali del "Parco Eolico Montaratro" costituito da 23 aerogeneratori per una potenza complessiva di 121,90 MW, vanno studiati e valutati anche in termini cumulativi in relazione con gli altri impianti da fonti rinnovabili esistenti e/o autorizzati nelle aree limitrofe, in conformità alla DGR Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale" e alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili fissate con il DM 10 settembre 2010.

In tale ottica, va tenuta ben presente la particolare condizione nella quale versa il territorio del Comune di Troia, (vedi Allegato n. 3 e 4) caratterizzato dalla presenza significativa di tanti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in termini di intensità tale da raggiungere un livello di saturazione già evidenziato dallo stesso comune con l'adozione della delibera di CC n. 48 del 31 ottobre 2018 avente ad oggetto "Richiesta adozione delibera di giunta regionale per la individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti con potenza superiore a 20 kw e dichiarazione del comune di Troia, quale comune saturo".

Il rapporto presentato da Terna sul sito GAUDI al 30 novembre 2018, fornisce un dato per l'eolico installato pari a 10.094,25 MW in Italia.

Circa il 91% della potenza eolica installata è concentrata al sud e nelle isole.

La regione che contribuisce maggiormente è la Puglia con 24,80%, seguita dalla Sicilia con il 18.12%, dalla Campania con il 14,40%, dalla Basilicata con il 12,31%, dalla Calabria con il 10,76% e dalla Sardegna con il 10,32%.

Il rapporto comuni rinnovabili del 2018 (Treno Verde, Legambiente ed Enel), in merito al fabbisogno energetico nazionale racconta che circa il 32% è coperto da energia da impianti F.E.R. mentre la Puglia con i suoi consumi pari a 16,70 TWh/anno e la sua produzione di 9,95 TWh/anno riesce a coprire 59.50% del fabbisogno regionale con impianti F.E.R..

Il Comune di Troia ha una superficie di 168,20 Km², occupa dunque meno dello 0,06% del territorio nazionale e sul territorio del comune si concentra circa il 2% della potenza totale degli impianti eolici installati in Italia.

La concentrazione, di potenza installata da fonte eolica, per Km² nazionale è pari a 0.0335 MW/Km² mentre quella del comune di Troia è pari a 1,27MW/Km² ovvero è 37,91 volte quella nazionale e oltre 10 volte quella regionale.

Questo fa sì che l'Amministrazione, e la gente che vive questi luoghi, hanno la percezione visiva di cosa significano 200MW di torri eoliche (di grande eolico) e che si sia oltrepassato il limite del sostenibile.

Con nota pec del 07/08/2019 la Società ha trasmesso al Comune di Troia istanza di accesso agli atti relativamente a tutti gli impianti eolici autorizzati e costruiti con PAS (da esso indicati) al fine di comprenderne e valutarne la sussistenza. A seguito dell'analisi documentale si potrà dare seguito ad ulteriori controdeduzioni di merito.

In ogni caso si precisa ulteriormente che l'impatto cumulativo è stato sviluppato secondo la normativa in vigore il DGR 2122/2012 che al capitolo 2 descrive le "Famiglie e impianti da considerare" per lo studio dell'impatto cumulativo.

Il DGR definisce quindi il "Dominio" e di conseguenza chiarisce la tipologia di Impianto eolico.

Sono tre le famiglie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito FER) da considerare: A,B ed S .

- Tra gli impianti FER in A, compresi tra la soglia di A.U. (autorizzazione unica) e quella di Verifica di Assoggettabilità a VIA, si ritengono nel "dominio" quelli già dotati di titolo autorizzativi alla costruzione ed esercizio.
- Tra gli impianti FER in B, sottoposti all'obbligo di Verifica di Assoggettabilità a VIA o VIA, sono ricadenti nel "dominio" quelli provvisti anche solo di titolo di compatibilità ambientale.
- Tra gli impianti FER in S, (sottosoglia rispetto all' A.U. (autorizzazione unica), appartengono al "dominio" quelli per i quali risultano già iniziati i lavori di realizzazione.

Da quanto sopra riportato nella DGR 2122/2012 gli impianti minieolici non rientrano nel dominio dell'impianti da considerare nell'impatto cumulativo. A prova di ciò, nel succitato portale www.sit.puglia.it, non è presente il censimento degli impianti minieolici.

E' però alquanto curiosa la posizione del Comune che da un lato ha consentito, o potrà direttamente consentire secondo iter amministrativi da esso gestiti, l'installazione di numerosissimi impianti minieolici ubicati in maniera confusa e scriteriata, per i quali si dubita fortemente che siano state fatte valutazioni programmatiche e che, per giunta, non portano alcun beneficio alla collettività e dall'altro erge barricate all'installazione di un impianto eolico di grande taglia, che comporta un numero modesto di turbine, ad una distanza di almeno 3-5 diametri per contenere l'effetto selva (secondo quando indicato nel PPTR e imposto dal DGR 2122/2012 e dalle Linee Guida Nazionali

Si esclude a priori un impianto produttivo, efficiente, pensato con aerogeneratori di ultimissima generazione progettati secondo i più alti standard qualitativi e che porterà indubbi benefici socio-economici al territorio e alla sua cittadinanza, come è quello proposto dalla wpd Monte Cigliano S.r.l. Basti pensare alle ricadute economiche ed occupazionali durante la fase di cantiere, di gestione dell'impianto nonché alle misure compensative previste dalle Linee Guida Nazionali a cui occorre aggiungere un gettito fiscale derivante dall'IMU e TASI. Alla luce di quanto appena esposto, si fa fatica a comprendere la maggiore sostenibilità di una "selva" di impianti minieolici rispetto all' impianto eolico "Montarato".

In ultimo, ma non per ultimo è bene ricordare che secondo un recente dossier di Legambiente diffuso a Luglio 2019 in Puglia il consumo di energia è prevalentemente legato alle fonti fossili (84,4%) e proviene in minima parte da fonti rinnovabili 15,6 %.

Ciò che preme sottolineare è la necessità di un cambiamento di stili di vita e di consumo soprattutto alla luce dei recenti studi del CNR e dell'IPCC.

In questo quadro si inserisce il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima presentato a Marzo 2019 che prevede sì una quota da rinnovabili al 30% che però sale al 55% nel caso dell'energia elettrica. Al 2017 i consumi di energia elettrica da rinnovabile si attestano al 34%. Di conseguenza sono sempre più necessari in questi scenari fonti di energia rinnovabile, come l'eolico, che non hanno alcun costo e nessun impatto sull'ambiente, diversamente dalle fossili. Peraltro il passaggio alle rinnovabili renderebbe l'Italia energeticamente indipendente dagli altri paesi permettendo di abbattere i costi delle produzioni industriali e rendendo competitivo così il Made in Italy.



Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio e
Ambiente

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia n. 2711 del 7 agosto 2009 relativa all'impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 123 MW e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili in agro del Comune di Troia (FG) nell'attuale titolarità della società ASI Troia FV1 S.r.l.- istanza riattivazione procedimento - richiesta di conferma validità ed efficacia della V.I.A. in relazione alla rideterminazione dell'efficacia del termine di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica concessa con Atto Dirigenziale della Regione Puglia N. 178 del 13/11/2018

Settore	AMBIENTE
Dirigente	ARCH. STEFANO BISCOTTI
La Determinazione richiede impegno di spesa:	NO
La Determinazione contiene dati sensibili:	NO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

Con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;

La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";

Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A;

Con successivo Decreto Presidenziale n. 7 del 10/03/2011 sono stati nominati i componenti del suddetto Comitato;

Con decreto presidenziale n. 7 del 20 febbraio 2015 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato;

Con decreto presidenziale n.6 del 08/05/2018 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato per il nuovo triennio;

Con nota acquisita al protocollo generale della Provincia al n. 661 del 8/1/2019 la ditta ASI Troia FV1 S.r.l.- ha presentato l'istanza come sopra specificata;

Alla richiesta risultano allegati i seguenti elaborati:

Istanza Richiesta Proroga VIA.

Asseverazione Tecnico.

ASI TROIA FV1 - 01 Siti naturalistici ed aree protette.

ASI TROIA FV1 - 02 Componenti geomorfologiche.

ASI TROIA FV1 - 03 Componenti botanico vegetazionali.

ASI TROIA FV1 - 04 Componenti culturali ed insediative.

SIA - ASI TROIA FV01 - 2018.

SIA - ASI TROIA FV01 - Report fotografico - 2018.

Oltre a tutti gli elaborati come autorizzati con Atto Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, rilasciato alla società ASI Troia FV 1 Srl ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativo alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse della potenza elettrica di 123 MW sito nel comune di Troia (FG).

PRESO ATTO

Della natura particolare del procedimento che si è sviluppato secondo la seguente sintetica cronologia ricavata dagli atti depositati:

Con Atto Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, rilasciava alla società ASI Troia FV 1 Srl la Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse della potenza elettrica di 123 MW sito nel comune di Troia (FG).

Con comunicazione del 26/04/2011 la società ASI Troia FV 1 Srl comunicava l'inizio dei lavori per il giorno 27/04/2011; (gli stessi regolarmente avviati hanno determinato lo stato di consistenza delle opere sin qui realizzate, documentate nel report fotografico allegato all'istanza in oggetto)

Con Atto Dirigenziale n. 100 del 2 settembre 2013 la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche, rilasciava alla società ASI Troia FV 1 Srl una proroga della scadenza dei termini di ultimazione lavori della Determina Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011. Nel suddetto Atto Dirigenziale la nuova data di scadenza per l'ultimazione dei lavori veniva fissata al 27 ottobre 2015, ovvero veniva riconosciuta alla ASI Troia FV 1 Srl una proroga di 24 mesi per l'ultimazione dei lavori;

Con Atto Dirigenziale n. 100 del 2 settembre 2013, è stato, altresì, assegnato alla ASI Troia FV 1 Srl un termine di 30 giorni per la trasmissione delle nuove di fideiussioni, previste dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 31/2008, da emettere in favore del Comune di Troia e della stessa Regione.

La Società ha inviato le proprie fideiussioni ma l'Ente Regione non le ha reputate valide e essendo, nelle more, decorso il termine previsto dall'art. 4 della citata legge regionale 31/2008 ("centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori") ha avviato, con comunicazione del 3 aprile 2014, il procedimento di decadenza dall'autorizzazione unica, concluso con la determinazione dirigenziale n. 30 del 29 maggio 2014 del Registro delle determinazioni - Codice CIFRA 159/DIR/2014/00030 – emesso dalla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, avente ad oggetto "Declaratoria di decadenza della Determinazione dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011 relativa a: Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 123 MW delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso sito nel Comune di Troia";

La società ASI Troia FV 1 Srl, in data 5 giugno 2014, impugnava repentinamente la Determina Dirigenziale n. 30 del 29 maggio 2014

In data 21 giugno 2018 il TAR Bari emette la Sentenza n. 910 accogliendo il ricorso proposto dalla società ASI Troia FV 1 Srl avverso il provvedimento di decadenza n. 30 del 29 maggio 2014, con il quale era stata caducata l'Autorizzazione Unica n. 32 del 3 febbraio 2011

Con nota acquisita al Prot. N. 6132 del 12/11/2018 della Regione Puglia, la società ASI Troia FV 1 Srl chiedeva l'adozione di un provvedimento che ottemperasse alla sentenza del TAR Bari n. 910 del 21/06/2018, con contestuale rideterminazione del termine per la conclusione dei lavori e l'impegno a rinunciare a qualunque risarcimento del danno derivante dalla sentenza di annullamento.

Con la medesima nota la società ha depositato una relazione tecnica con la quale ha comunicato che nulla è variato nelle aree in cui era prevista la costruzione dell'impianto.

Con Atto Dirigenziale della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali N. 178 del 13/11/2018 la Regione Puglia ripristinava l'illegalità violata dotando l'A.U. dell'originaria efficacia e riconosceva alla Società il diritto di completare l'impianto per il tempo esattamente residuo al momento della illegittima dichiarazione di decadenza.

Il termine di fine lavori concesso con la già citata determina dirigenziale di proroga n. 100 del 02/09/2013 della determina dirigenziale n. 32 del 03/02/2011, veniva così rideterminato in ulteriori 17 mesi dalla notifica dello stesso Atto Dirigenziale N. 178 del 13/11/2018.

PRESO ATTO del parere del Comitato riunitosi nei giorni 7 e 8 febbraio 2019 per valutare, su richiesta del Rup, l'istanza in oggetto.

VISTO il parere, nel quale si è preso atto della cronologia sopra riportata, e si conclude che:

"Nell' Atto Dirigenziale N. 178 del 13/11/2018, la Regione Puglia specificava che:

"Il provvedimento è relativo unicamente alla rideterminazione dell'efficacia del termine di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta automatica proroga dei termini di validità dell'Autorizzazione Ambientale il cui iter dovrà essere autonomamente attivato presso l'Ente Competente.

Di fissare a 90 giorni dalla notifica del provvedimento il termine di deposito delle fideiussioni a prima richiesta rilasciate a favore della Regione Puglia e del Comune di Troia".

Tanto premesso, il Comitato ritiene che non vi siano le condizioni per rivedere nel merito gli atti confluiti nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 32 del 3 febbraio 2011, in quanto ritiene trattasi di mera ripresa dei lavori in seguito a sospensione determinata da atti regionali poi dichiarati illegittimi con sentenza del TAR Bari n. 910 del 21/06/2018.

Il Rup prende atto del parere del comitato e si riserva di determinare nel merito.”

NEL MERITO si osserva che:

L'assunto espresso nel parere fa esplicito riferimento alla condotta degli organi regionali i quali, pur nell'esercizio delle prerogative proprie, hanno determinato il realizzarsi di una fattispecie non riconducibile alla ordinaria prassi della proroga e/o della rideterminazione della validità temporale del provvedimento di VIA.

Il caso in argomento attiene infatti a procedura che non solo ha consolidato l'efficacia dell'Autorizzazione Unica concessa, in presenza di tutti i pareri, nullaosta, concessioni in essa confluiti e dotati di piena validità, ma ha soprattutto consentito l'avvio regolare dei lavori di realizzazione dell'impianto che, prima della sospensione, hanno maturato stati di avanzamento di portata significativa.

Pare del tutto evidente che tali circostanze singolari hanno indotto gli uffici regionali competenti ad adottare l'atto di rideterminazione dell'efficacia del termine di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica (determina N. 178 del 13/11/2018) condizionandolo all'impegno della ditta a rinunciare a qualunque risarcimento del danno derivante dalla sentenza di annullamento.

Non pare altrettanto palese il confine entro il quale la Regione ha ritenuto applicabile tale clausola di salvaguardia, posto che "Il provvedimento è relativo unicamente alla rideterminazione dell'efficacia del termine di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta automatica proroga dei termini di validità dell'Autorizzazione Ambientale il cui iter dovrà essere autonomamente attivato presso l'Ente Competente".

Si configura nel caso un profilo interpretativo sufficientemente delineato, che induce l'Ente Provincia a ritenere operativi i margini di competenza cui la Regione ha rinviato, seppur in termini unilaterali, nel prescrivere l'attivazione del procedimento di rideterminazione della validità temporale della VIA, non ritenendola automaticamente ricalibrata sui nuovi termini di validità dell'Autorizzazione Unica, peraltro sospesa in virtù di atti regionali che il TAR ha giudicato illegittimi.

Tali presupposti rendono, a parere del settore scrivente, sufficientemente praticabile l'adozione di decisioni motivate dalla stima di una contemporanea duplice esigenza.

Da un lato sembrano utilmente perseguibili margini di valutazione che tengano a riferimento i criteri generali ispirati alla sostenibilità ambientale e paesaggistica dell'impianto, dall'altro pare ineludibile la contestuale comparazione con gli interessi e i diritti legittimi che si sono nel frattempo consolidati in favore della ditta proprietaria dell'impianto.

Si ritiene che tale riscontro debba scaturire in via prioritaria dalla verifica dello stato di avanzamento dei lavori nei vari siti, e dall'analisi costi-benefici focalizzata sulla consistenza, dislocazione ed entità delle opere realizzate e relativo grado di reversibilità.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO AUTORIZZATO

Descrizione del progetto

La centrale fotovoltaica per la produzione di energia elettrica in oggetto avrà le seguenti caratteristiche generali:

- potenza nominale dei moduli fotovoltaici installati pari a circa 123.00 MW;
- diverse cabine elettriche di raccolta, conversione statica e trasformazione dell'energia elettrica interne alle aree di centrale, di cui una adibita anche a smistamento;
- n° 1 sottostazione elettrica AT/MT da collegare in antenna alla futura stazione 150/380 kV di Terna S.p.A. nel Comune di Troia nella zona "Cancarro";
- rete elettrica interna alle aree di centrale a 30 kV tra le cabine elettriche e da queste alla sottostazione esternamente alle aree di centrale;
- rete telematica interna di monitoraggio in fibra ottica per il controllo dell'impianto fotovoltaico mediante trasmissione dati via modem o satellitare;
- rete elettrica interna a bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale (controllo, illuminazione, forza motrice, ecc...).
- fabbricati uffici, in edifici esistenti e da costruire.

La conformazione pianimetrica dell'impianto si sviluppa in maniera diffusa in agro di Troia, con una distanza dal centro abitato variabile tra i 2 e i 10 km. Per la precisione i campi della centrale si dislocano nelle località "Tortorella ", "San Vincenzo", "Montevergine" e "Santissimo-Serra Traversa". (si veda immagine successiva)

I componenti principali dell'impianto fotovoltaico in oggetto sono:

- i moduli, contenenti le celle di materiale semiconduttore;
- gli inverter, dispositivi la cui funzione è trasformare la corrente elettrica continua generata dai moduli in corrente alternata;
- i quadri elettrici e i cavi elettrici di collegamento;
- i contatori per misurare l'energia elettrica prodotta dall'impianto, uno o più contatori per la misura degli autoconsumi di centrale e un contatore per la misura dell'energia ceduta alla rete;
- un trasformatore BT/MT per ogni inverter e i quadri di protezione e distribuzione in media tensione;
- gli elettrodotti in media tensione;
- le cabine elettriche di raccolta, conversione e trasformazione e la sottostazione MT/AT di consegna. Direttamente sotto le strutture dei moduli saranno ubicati quadri elettrici di raccolta in bassa tensione continua.

Per ogni 1000 kW circa di moduli fotovoltaici sarà posta in opera una cabina elettrica prefabbricata contenente gli inverter, il trasformatore MT/BT, i quadri di media tensione nonché i sistemi ausiliari.

I cavidotti di collegamento saranno in parte esterni (cavi in aria graffettati alle strutture di supporto per la corrente continua, cavi in tubo interrato per la sezione in corrente continua) e in parte interni alle cabine (cavi in tubo in aria per la sezione in corrente alternata a bassa tensione e a media tensione).

Sarà realizzato un impianto di terra per la protezione dai contatti indiretti e le fulminazioni al quale saranno collegate tutte le strutture metalliche di sostegno e le armature dei prefabbricati oltre che tutte le masse dei componenti elettrici di classe I.

Da un punto di vista elettrico, più moduli fotovoltaici vengono collegati a formare una serie, chiamata stringa; più stringhe vengono poi collegate in parallelo nei quadri di campo e da questi all'inverter e al trasformatore BT/MT.

L'energia sarà raccolta all'interno della centrale da una rete a media tensione interrata e con elettrodotti a media tensione sempre interrati sarà trasferita alla sottostazione MT/AT di consegna.

Le cabine elettriche saranno del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, comprensive di vasca di fondazione dello stesso materiale o messa in opera in cemento ciclopico o cemento armato con maglie elettrosaldate.

L'area della centrale sarà completamente recintata e dotata di illuminazione, impianto anti-intrusione e di video sorveglianza.

Si metterà inoltre in esecuzione un sistema di monitoraggio e controllo.

Infrastrutture ed opere civili

Le opere civili relative alla costruzione dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, oggetto del presente studio, possono essere distinte in:

- o Costruzione di recinzione perimetrale dei lotti;
- o Costruzione di strade interne alla centrale, piazzole di sosta e opere di adeguamento della viabilità esistente;
- o Posa in opera delle strutture e dei moduli fotovoltaici;
- o Costruzione di edifici adibiti a deposito e controllo della centrale;
- o Costruzione e posa in opera di cabine elettriche di smistamento;
- o Posa in opera di rete elettrica interrata a 30 kV;
- o Costruzione della sottostazione MT/AT per la connessione alla rete pubblica.
- o Restauro e risanamento conservativo delle Masserie San Vincenzo e Montevergine.

Caratteristiche generali

Le aree per la realizzazione della centrale sono state scelte a valle di considerazioni basate in primis sul rispetto dei vincoli intesi a contenere gli effetti modificativi del suolo ed a consentire l'esistenza della centrale nel rispetto dell'ambiente e delle attività umane in atto nell'area, ed in secondo luogo sui requisiti tecnici e di rendimento della centrale.

Le località in cui sarà ubicata la centrale sono state individuate in modo tale da non rendere particolarmente importante il disboscamento di colture arboree presenti (p.e. ulivi) e vegetazione naturale per una più spinta salvaguardia dell'ambiente agrario tipico.

In particolare, la maggior parte delle aree scelte è attualmente coltivata a seminativo e dei pochi ulivi o altre tipologie di alberature che dovesse essere necessario rimuovere, quelli che rivestono un interesse naturalistico saranno trasferiti sempre all'interno dell'area di proprietà o presso i terreni della sottostazione, quali opere di mitigazione, o ancora messi a disposizione del Comune per essere trapiantati presso giardini pubblici o scuole, il tutto in base a quanto previsto all'uopo dalla normativa regionale in materia e, dell'ufficio regionale competente.

Si rimanda all'elaborato SIA - ASI TROIA FV01 – 2018 per maggiori dettagli in relazione a:

Recinzione perimetrale

Piazzole di sosta, strade di accesso e viabilità di servizio

Prefabbricati per cabine elettriche

Fabbricati ufficio e deposito

Sottostazione

Impianto di terra

Vettoriamento dell'energia

Si veda inoltre il capitolo Descrizione degli interventi previsti in progetto

STATO DI CONSISTENZA LAVORI ESEGUITI

Nell'elaborato citato in nota, cui si rinvia per approfondimenti, si legge che a seguito di indagini di carattere generale, del reperimento della documentazione progettuale, delle verifiche della documentazione consegnata alla Società ASI TROIA FV1 dall'allora Direttore dei Lavori "Studio BFP" di Bari, oltre che di sopralluoghi eseguiti presso il sito di riferimento posto in Comune di Troia, alle località "Masseria Montevergine", "Masseria San Vincenzo" e "Masseria Taverna", viene di seguito descritto lo stato attuale dei luoghi come modificati per effetto del già più volte citato inizio lavori del 26/04/2011 e della successiva sospensione degli stessi intervenuta in data 29/05/2014.

Il progetto è costituito da 4 sezioni denominate:

- "Tortorella" – 28,5 MW (di seguito "Sezione A");
- "Montevergine" – 38,5 MW (di seguito "Sezione B");
- "San Vincenzo" – 24,5 MW (di seguito "Sezione C");
- "Serra Traversa - Santissimo" – 31,5 MW (di seguito "Sezione D").

Sezione B - "Montevergine" – 38,5 MW

La sezione Montevergine suddivide il campo in 14 sottogruppi ciascuno afferente ad una propria inverter station da circa 1,6 MW. Il sito si presenta completo di strade esterne e viabilità interne, composte da un sottofondo in tessuto-non- tessuto sormontato da lapilli di pietra a costituire il piano di calpestio, realizzate in conformità al progetto esecutivo. Tali opere risultano mantenute in cattivo stato di conservazione. I percorsi interni conducono alle aree in cui dovranno essere installati i cabinati inverter e le cabine elettriche; tali superfici sono attualmente prive di basamenti, platee e/o piattaforme di appoggio di infrastrutture. I sottogruppi del campo Montevergine risultano completamente recintati, a meno dei cancelli, con elementi grigliati di tipo "keller" di altezza pari a 1,5 m in conformità alle prescrizioni dell'Autorizzazione Unica. La recinzione sull'intero perimetro non presenta discontinuità, deformazioni e ruggini.

Attualmente risultano posati ed installati a servizio del campo di Montevergine 4,4 km di cavidotto (tratti terminali evidenziati in verde), per un totale di 36,5 km di cavo MT in alluminio 3x(1x400mmq) oltre il tritubo per la posa della fibra ottica esteso sempre sul tratto di 4,4 km.

Oltre i lavori come documentati nelle immagini prodotte, per il completamento del cavidotto “Montevergine” sono stati già acquistati, e risultanti a bilancio, i restanti 55 km di cavo MT 1x400 comprensivi di giunti e terminali, più circa 10 km di fibra ottica da stendere nel tritubo

Su tutto il campo di Montevergine è stata effettuata, altresì, la bonifica dagli ordigni bellici (in gergo opere “sminamento”), insieme alle indagini e studi archeologici in sito

Sezione C - “San Vincenzo” – 24,5 MW

La sezione San Vincenzo è suddivisa in 13 sottogruppi ciascuna afferente ad una propria inverter station da circa 1,6 MW. Il sito che ospiterà l’impianto è stato a suo tempo completamente recintato; in seguito a ripetuti furti ed atti di vandalismo la recinzione è stata rimaneggiata in alcuni tratti.

Come per il campo di Montevergine, per la futura realizzazione del cavidotto “San Vincenzo” sono stati già acquistati, e risultanti a bilancio, 105 km di cavo MT 1x400 comprensivi di giunti e terminali, più circa 18 km di fibra ottica da stendere nel tritubo, per un totale complessivo di circa 1.000.000,00 € (oltre iva).

Sullo stesso sito è stata effettuata la bonifica dagli ordigni bellici (in gergo opere “sminamento”) oltre alle indagini e studi archeologici del caso.

Sezione Santissimo - Serra Traversa e Tortorella

Sui siti di Santissimo - Serra Traversa e Tortorella è stata effettuata la bonifica dagli ordigni bellici (in gergo opere “sminamento”).

Sottostazione AT/MT

La connessione alla rete elettrica nazionale delle quattro sezioni è prevista in progetto a mezzo di una SSE AT/MT da 123 MWp da realizzare in adiacenza allo stallo AT da 1GW di Terna (già in esercizio). Il progetto della sottostazione è stato sviluppato in collaborazione con Siemens secondo il layout standard di Terna. In sottostazione, la potenza complessiva delle sezioni d’impianto si suddivide in progetto su due trasformatori AT/MT da 63 MW cadauno.

Alla data del sopralluogo risultano completate tutte le opere civili esterne ed interne per l’intera SSE, ovvero:

- Recinzione esterna in calcestruzzo realizzato secondo il layout TERNA;
- Cavedi in calcestruzzo interni/esterni;
- Platea di alloggiamento dei trasformatori completa delle vasche di raccolta dell’olio;
- Pareti tagliafuoco tra i trasformatori e verso la recinzione esterna;
- Basamenti degli isolatori e degli apparecchi di manovra e protezione;
- Cabine elettriche di utente e del Distributore;
- Basamento del palo gatto – uscita verso stallo Terna.

Riepilogo consistenza importo lavori

In sintesi, la ditta dichiara che lo stato di avanzamento dei lavori fin qui eseguiti, documentati a bilancio, è pari ad un totale di circa 14,2 Milioni di euro, ripartiti per una quota pari a circa il 90% sui seguenti siti:

Campo di “Montevergine”
Cavidotto del campo di “Montevergine”
Campo di “San Vincenzo”
Cavidotto San Vincenzo
Sottostazione AT/MT

CONSIDERATO CHE

Per quanto dichiarato e provato dalla ditta risulta sostanzialmente integro l’originario uso del suolo relativo alle sezioni:

- “Tortorella” – 28,5 MW (di seguito “Sezione A”);
- “Serra Traversa - Santissimo” – 31,5 MW (di seguito “Sezione D”).

in quanto non sono state oggetto di alcun rilevante intervento di trasformazione;

In virtù di quanto riportato nelle premesse e per specifica indicazione contenuta nella determina regionale N. 178 del 13/11/2018, permane in capo al settore scrivente la competenza relativa alla rideterminazione della validità temporale del provvedimento di VIA;

Tale valutazione è da ritenersi imprescindibile dalla evoluzione del quadro territoriale di riferimento, interessato da consistente sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

L’entrata in vigore del PPTR, (approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015) propone tra gli obiettivi generali dello scenario strategico quello di garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;

non può ritenersi in assoluto circoscrivibile all’ambito di applicazione delle disposizioni transitorie previste dal comma 2 art. 106, che la ditta richiama citando il parere paesaggistico confermato dal comune di Troia con prot. 0025351 del 18/12/2018, l’obiettivo specifico introdotto dal PPTR laddove prescrive che occorre disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali e contrastare il consumo di suoli agricoli.

RITENUTO PERTANTO CHE

Sia possibile richiamare nella fattispecie aspetti valutativi che non si possono ritenere cristallizzati

nella Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia n. 2711 del 7 agosto 2009, la cui validità non può che correlarsi alle trasformazioni già realizzate e gli impegni assunti per effetto del regolare sviluppo dei lavori autorizzati.

FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE

Idrogeologia

Si ritiene che i suoli possano subire fenomeni di perdita di permeabilità alla penetrazione delle acque meteoriche, sia per effetto delle lavorazioni di preparazione dell'area e di installazione dei pannelli che per trasformazioni successive. Tale fenomeno, associato alla automatica concentrazione delle acque meteoriche solo nei punti di scolo delle superfici dei pannelli solari, potrebbero determinare condizioni di ruscellamento di acque superficiali con alterazione dell'equilibrio idrogeologico e variazione dell'assetto idro-geo-morfologico del terreno.

Suolo

Si ritiene rilevante l'impatto dovuto all'occupazione di suolo, con conseguente sottrazione di terreno agricolo per le aree ancora indenni da opere, considerando gli spazi "di servizio" necessari per le opere accessorie e per le opportune fasce di rispetto ai fini di evitare fenomeni di ombreggiamento. I terreni agricoli interessati dall'impianto non sono marginali, ma si tratta di suoli pianeggianti e fertili. Infatti, nelle aree della pianura del Tavoliere trovano le migliori condizioni pedoclimatiche numerose colture. I suoli agrari, che saranno interessati dall'occupazione dell'impianto fotovoltaico, sono caratterizzati da una fertilità medio-alta e la persistenza delle installazioni per un periodo di 20-30 anni, sarà causa di modificazioni negative del loro stato.

Si ritengono rilevanti gli effetti negativi prodotti nella fase di installazione dell'impianto, durante le operazioni di manutenzione e quelli indotti dalla presenza dei pannelli. Si tratta in particolare, del calpestio dei mezzi meccanici, della copertura del terreno anche con materiali inerti, della progressiva compattazione, delle operazioni di diserbo. L'assenza costante della luce diretta, l'interruzione dell'apporto di sostanza organica da residui delle colture, l'interruzione di apporto di concimi ed ammendanti, la costante mancanza di interscambio biologico, dovuto all'azione microbiologica del suolo, per un lungo periodo di tempo, determinerà il concreto rischio che il suolo, alla dismissione dell'impianto, non possa essere riutilizzato a fini agricoli, a meno di costose e poco economiche operazioni di ripristino della fertilità. Vi è il concreto rischio di abbandono definitivo dell'attività agricola su tali aree, anche perché il costo di ripristino non è stato stimato nemmeno in via presuntiva.

Effetti microclimatici

Si ritiene che le installazioni in progetto possano causare un effetto negativo sul microclima. Infatti, si determinerà una separazione tra l'ambiente al di sopra e quello al di sotto dei pannelli, con effetti opposti in estate ed inverno; in questo caso è proprio l'entità dell'effetto cumulativo che merita attenzione. Ogni pannello fotovoltaico genera nel suo intorno un campo termico che può arrivare anche a temperature dell'ordine di 70°C. Questo comporta sia la variazione del microclima sottostante i pannelli ed il riscaldamento dell'aria che le modificazioni chimico-fisiche subite dal suolo.

Attività biologica

Un ulteriore impatto significativo è quello relativo alla depressione dell'attività biologica associata alla perdita costante di irraggiamento solare delle aree ombreggiate dai pannelli, non compensata, come avviene invece in ambiente forestale, dall'apporto di sostanza organica e nutrienti del ciclo biologico della biomassa vegetale e animale sovrastante, né dalla buona prassi delle pratiche agricole, se non espressamente previste nei piani di gestione di tali insediamenti. La componente organico-biologica della vasta area occupata dall'impianto è destinata ad una progressiva riduzione, con una netta accelerazione dei fenomeni di desertificazione, che a loro volta incrementerebbero i fenomeni idrogeologici descritti in precedenza.

Avifauna

Stante la vicinanza con l'area naturalistica del Lago di Torrebianca e della rotta migratoria in corrispondenza dei corsi d'acqua principali, si ritiene significativo l'impatto delle aree pannellate sul comportamento dell'avifauna acquatica migratoria: dall'alto le aree pannellate potrebbero essere scambiate per specchi lacustri e rappresentare un'ingannevole appetibile attrattiva per tali specie, deviarne le rotte e causare gravi morie di individui esausti dopo una lunga fase migratoria, incapaci di riprendere il volo organizzato una volta scesi a terra. Occorre pertanto ridurre i rischi derivanti da tale criticità.

Impatti cumulativi

Circa gli impatti cumulativi, va considerata la particolare condizione nella quale versa proprio il territorio del Comune di Troia, caratterizzato da presenza significativa di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in termini di intensità tale da raggiungere il livello saturazione già evidenziato dallo stesso comune con l'adozione della delibera di CC n. 48 del 31 ottobre 2018 avente ad oggetto :” richiesta adozione delibera di giunta regionale per la individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti con potenza superiore a 20 kw e dichiarazione del comune di Troia, quale comune saturo”

CONCLUSIONI

Considerato l'insieme delle valutazioni sopra descritte, ritenuto che l'impianto per la sua dimensione produce una significativa frammentazione del paesaggio agrario, un consistente effetto di artificializzazione del contesto rurale, ed ancora consumo di suolo agricolo, si ritiene che non possa essere dichiarato il permanere della validità temporale della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia n. 2711 del 7 agosto 2009 per le aree che agli atti risultano non interessate da opere infrastrutturali e che conservano integra l'originaria caratteristica di suolo agricolo.

In particolare si ritiene non possa essere confermata la validità della VIA per le seguenti sezioni:

- “Tortorella” – 28,5 MW (di seguito “Sezione A”);
- “Serra Traversa - Santissimo” – 31,5 MW (di seguito “Sezione D”).
- le opere di connessione afferenti alle suddette sezioni

Si ritiene al contempo di confermare, per il periodo di validità residuale dell’AU così come rideterminato dalla Determina n. 178/2018 della Regione Puglia, la validità della VIA per le sezioni seguenti e opere di connessione relative come rappresentate nella cartografia allegata al provvedimento di Autorizzazione Unica originario :

- “Montevergine” – 38,5 MW (di seguito “Sezione B”);
- “San Vincenzo” – 24,5 MW (di seguito “Sezione C”);
- Cavidotto del campo di “Montevergine”
- Cavidotto del campo “San Vincenzo”
- Sottostazione AT/MT

Con le seguenti prescrizioni:

1. debba essere verificata la eventuale esigenza di adeguare alla normativa attuale la gestione delle terre e rocce da scavo e la gestione dei rifiuti;
2. Visto l’ Allegato 2 del predetto D.M. 10-9-2010 il quale determina i Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative:

1. omissis

2. omissis... l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:

b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.

Considerato che la conclusione delle valutazioni effettuate e rilasciate nel parere reso, non escludono la sussistenza di effetti anche negativi meritevoli di opportuna compensazione

Si prescrive pertanto, quale misura compensativa, che la ditta, sentito il comune interessato ed in particolare questo settore della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto valutato rispetto alla potenza complessiva prodotta.

Tali compensazioni, nella misura del 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali il dissesto diffuso, la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico stradale, la diffusione di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica e la manutenzione delle aree a verde pubblico o annesse agli istituti scolastici, nonché manutenzione e gestione di assi prioritari di mobilità lenta. Nel caso specifico, vista la dimensione dell'impianto e la sua natura anche territoriale, si prescrive che le misure compensative siano riferite in quote paritarie alla dimensione comunale e quella territoriale. Tali misure dovranno essere determinate in sede di tavolo tecnico che sarà convocato da questo settore entro un mese dalla effettiva eventuale ripresa dei lavori.

TANTO PREMESSO

Ritenuto che non ci sono motivazioni ostative del parere in merito alla rideterminazione della validità temporale della Valutazione Ambientale di che trattasi;

Ritenuto di poter esprimere parere di merito con le prescrizioni indicate;

VISTO

Il Decreto Presidenziale n.19 del 27/11/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si conferma il precedente decreto e si proroga l'incarico del responsabile del Settore Ambiente, Assetto del Territorio e Politiche Comunitarie il Dirigente Arch. Stefano Biscotti.

l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2019;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

la deliberazione del Vicepresidente n. 122 del 26/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2018/2020 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);

la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

il regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

di dichiarare che il preambolo nonché quanto espresso in narrativa, si intende qui integralmente riportato, quali parti integranti del presente provvedimento.

Di CONFERMARE, per il periodo di validità residuale dell'AU così come rideterminato dalla Determina n. 178/2018 della Regione Puglia, la validità della VIA per le sezioni seguenti e opere di connessione relative come rappresentate nella cartografia allegata al provvedimento di Autorizzazione Unica originario :

- “Montevergine” – 38,5 MW (di seguito “Sezione B”);
- “San Vincenzo” – 24,5 MW (di seguito “Sezione C”);
- Cavidotto del campo di “Montevergine”
- Cavidotto del campo “San Vincenzo”
- Sottostazione AT/MT

di NON CONFERMARE la validità della VIA in oggetto per le seguenti sezioni:

- “Tortorella” – 28,5 MW (di seguito “Sezione A”);
- “Serra Traversa - Santissimo” – 31,5 MW (di seguito “Sezione D”).
- le opere di connessione afferenti alle suddette sezioni

Con le seguenti prescrizioni:

1. debba essere verificata la eventuale esigenza di adeguare alla normativa attuale la gestione delle terre e rocce da scavo e la gestione dei rifiuti;
2. Visto l' Allegato 2 del predetto D.M. 10-9-2010 il quale determina i Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative considerato che la conclusione delle valutazioni effettuate e rilasciate nel parere reso, non escludono la sussistenza di effetti anche negativi meritevoli di opportuna compensazione

Si prescrive pertanto, quale misura compensativa, che la ditta, sentito il comune interessato ed in particolare questo settore della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto valutato rispetto alla potenza complessiva prodotta.

Tali compensazioni, nella misura del 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti nel territorio provinciale, quali il dissesto diffuso, la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio pubblico stradale, la diffusione di microdiscariche su suoli di proprietà pubblica e la manutenzione delle aree a verde pubblico o annesse agli istituti scolastici, nonché manutenzione e gestione di assi prioritari di mobilità lenta. Nel caso specifico, vista la dimensione dell'impianto e la sua natura anche territoriale, si prescrive che le misure compensative siano riferite in quote paritarie alla dimensione comunale e quella territoriale. Tali misure dovranno essere determinate in sede di tavolo tecnico che sarà convocato da questo settore entro un mese dalla effettiva eventuale ripresa dei lavori.

La validità e l'efficacia della presente determinazione resta subordinata all'osservanza, da parte della società istante, di tutte le richieste e prescrizioni riportate nel provvedimento provvedimento di Autorizzazione Unica concessa con Atto Dirigenziale della Regione Puglia N. 178 del 13/11/2018

Di provvedere alle notifiche, come per legge;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Stefano Biscotti

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice
dell'amministrazione digitale".

Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice
contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale
conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.